

**L'ORSA MAGGIORE**  
**Società Cooperativa Sociale**

Sede in Malo, Via Vergan 16

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 02082840246

Iscritta al Registro delle Imprese di VICENZA Nr. R.E.A. 205381

Numero Iscrizione Albo Cooperative A142307

***Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del  
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39***

All'Assemblea dei Soci della L'Orsa Maggiore società cooperativa sociale;

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio al 31.12.2017

**Giudizio**

Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della Società Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore al 31.12.2017. Detto bilancio evidenzia una perdita di euro 28.257.

**Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla cooperativa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio professionale

## **Responsabilità degli amministratori per il bilancio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che ne fornisca la rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella di controllo interno degli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della cooperativa di continuare ad operare come entità di funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della cooperativa o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

## **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio**

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto dei dati numerici e delle informazioni contenuti nel bilancio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio in esame dovuti a frodi od a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare la valutazione del rischio, il revisore considera l'adeguatezza del controllo interno affinché fornisca, con il flusso dei dati, la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; ciò per definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo stesso.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'applicazione dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso.

Il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti de appropriati sui quali basare il mio giudizio.

In relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, rilevo che gli amministratori nella nota integrativa hanno dato le informazioni previste dall'articolo 2545 del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'articolo 2 della Legge 31.01.1992 n. 59, dall'articolo 2513 del Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza), dall'articolo 2545 sexies, 2° comma del Codice civile (ristorni ai soci), dall'articolo 2545 quinquies, 2° comma del Codice Civile (in merito agli eventuali vincoli quantitativi nella possibilità di distribuzione di dividendi fra i propri soci cooperatori) e dall'articolo 2528 5° comma del Codice civile (in relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci).


#### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

Gli amministratori della Cooperativa si sono avvalsi della facoltà di non compilare la Relazione sulla gestione ex art. 2435-bis c.c.. A mio parere, comunque, i contenuti delle pur limitate informative caratterizzanti la gestione sociale di periodo contenute sulla nota integrativa, risultano coerenti con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio.

Vicenza, 12 aprile 2018.

Il Revisore

Chioldi Roberto



**Il sottoscritto, Dal Soglio Antonio nato a Malo(VI) il 22/02/1965 dichiara , consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.**